

SUCCESSIONE: DIRITTO ALLA LEGITTIMA

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712**.

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo del **Diritto alla legittima**.

02. LA SUCCESSIONE

Con la morte si estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti (ossia i diritti personali) ma non i diritti patrimoniali che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio.

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici**, *attivi e passivi*, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni *per causa di morte*, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:



il *de cuius*, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino *de cuius*. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "*is de cuius hereditate agitur*" che in sostanza significa "*colui della cui eredità si tratta*". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il *de cuius*.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (*articolo 456*). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere**.

03. IL DIRITTO ALLA LEGITTIMA

Ai diritti riservati ai legittimari il Codice civile dedica il Capo X, Sezione I del Titolo Primo del Libro Secondo con gli **articoli da 536 a 552**, molti dei quali abrogati dalla legge sul diritto di famiglia 151/1975.

La legge permette a ogni persona di disporre con piena libertà dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, permettendo anche che essa, durante la vita, possa donare i suoi beni a chi vuole, purché non danneggi i diritti che la legge assicura ai prossimi congiunti.

Tali soggetti sono definiti dal codice civile **legittimari** (**articolo 536**) e sono:

il coniuge;
i figli a cui sono equiparati gli adottivi;
gli ascendenti;
ai discendenti dei figli in mancanza dei figli.



Il diritto al conseguimento della **quota di riserva** (legittima) compete unicamente ai legittimari, che la legge identifica nella **moglie** e nei **figli** (senza più distinzione tra legittimi e naturali, e, per equiparazione, adottivi) del de cuius, oltre che negli ascendenti.

Solo loro, quindi, possono agire per ridurre gli atti di liberalità (*donazioni*) e le disposizioni di ultima volontà (**testamento**), allo scopo di salvaguardare i loro diritti.

In assenza di dette categorie, il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio in via successoria favorendo, anche esclusivamente, un terzo non parente.

Gli altri **parenti successibili** (quelli entro il sesto grado) possono essere chiamati all'eredità solo in assenza di disposizioni testamentarie.

Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario, due parti:

la quota disponibile, della quale il testatore era libero di disporre;

la **quota legittima** (detta **riserva**), della quale il testatore non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Il diritto del legittimario alla legittima non è un diritto di credito verso gli altri successori, ma un diritto assoluto che si esplica sui beni ereditari; pertanto, questi ha il diritto di conseguire in natura tutti i beni che costituiscono la legittima.

La cosiddetta **successione necessaria** opera in due casi:

se il *de cuius* ha fatto testamento **ma ha escluso determinati parenti** a cui la legge riconosce il diritto di succedere in una determinata quota dell'eredità

se, pur non avendo fatto testamento, **ha donato in vita i suoi beni** in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti.

In entrambi i casi, i parenti esclusi o danneggiati possono far valere i loro diritti con una apposita azione legale.



Riepiloghiamo, nella tabella che segue, nelle varie ipotesi, quali sono le riserve di legittima e le quote di disponibile.

La **legittima** è detta anche riserva indisponibile perché il *de cuius* non può devolverla con modalità diverse da quelle previste dalla legge.

| EREDI | LEGITTIMA | QUOTA DISPONIBILE |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Coniuge | 1/2 | 1/2 |
| coniuge + 1 figlio | 1/3 al figlio 1/3 al coniuge | 1/3 |
| coniuge e + di un figlio | 1/4 al coniuge 1/2 ai figli | 1/4 |
| coniuge + ascendenti | 1/2 al coniuge 1/4 ai parenti | 1/4 |
| 1 figlio | 1/2 | 1/2 |
| più figli | 2/3 | 1/3 |
| solo ascendenti | 1/3 | 2/3 |

La parte del patrimonio ereditario che residua, detratte le quote di legittima, è quella di cui il soggetto può disporre con testamento e che verrà devoluta alla sua morte secondo la sua volontà.

E' da chiarire su cosa **debba calcolarsi la quota di patrimonio ereditario** alla quale hanno diritto i legittimari.

L'articolo 556 del codice chiarisce come portare a termine il procedimento:

Articolo 556

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.



Devono, pertanto, sommarsi le **entità patrimoniali al netto dei debiti** con riferimento al giorno dell'apertura della successione, alle **entità patrimoniali oggetto di donazione**, che il *de cuius* abbia perfezionato nel corso della propria esistenza. La parte calcolata ai sensi dell'articolo 556 che sia eccedente rispetto alla **quota di legittima** sarà la cosiddetta "**quota disponibile**". Quanto alle richiamate regole di cui agli **articoli 747 e 750**, esse si riferiscono alla **collazione**, ovvero quei beni ricevuti per donazione che vanno reimmessi per formare le giuste porzioni di quote assegnabili.

Abbiamo visto che la legittima si calcola non già su quanto il defunto abbia "lasciato" al momento dell'apertura della successione.

I calcoli vanno fatti tenendo conto delle **donazioni e dell'eredità al netto dei debiti**.

ESEMPIO:

Ciò determina che, ove il defunto abbia disposto in vita di alcuni diritti per donazione, la quota di eredità spettante al legittimario sia maggiore rispetto alla quota calcolata ai sensi dell'articolo 556 del codice civile.

Si prenda questo esempio in cui il defunto sia coniugato, senza figli né ascendenti. Ove abbia in vita **donato diritti corrispondenti a metà del proprio patrimonio** secondo suddetti calcoli, al coniuge superstite ed unico legittimario spetterà tutto il patrimonio ereditario, non già la metà.

Aggiungiamo ancora che nel caso il defunto non abbia disposto delle proprie sostanze per **testamento** dovrà applicarsi **l'articolo 553 del codice civile**.

L'articolo 553 stabilisce che le quote di eredità dei coeredi non legittimari si **riducano proporzionalmente (automaticamente)** per integrare i diritti spettanti ai coeredi legittimari.

Gli eredi legittimari dovranno però **imputare** alla loro quota di legittima quanto ricevuto in vita dal *de cuius*. Tale operazione avverrà sia in caso di **liberalità donative** (atto notarile di donazione) che di liberalità **non donative**. Questo meccanismo ha il nome di "**imputazione ex se**". Qualora anche questa "espansione" non sia sufficiente, i legittimari avranno diritto alla cosiddetta **azione di riduzione** contro ai donatari del defunto.